

## LII.

## TORNATA DEL 14 LUGLIO 1897

## Presidenza del Vicepresidente CREMONA.

**Sommario.** — *Congedi* — Il presidente comunica il testo del telegramma trasmesso a nome del Senato al ministro guardasigilli e la risposta avutane — Il presidente ordina l'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto del progetto di legge: « Sulla zona monumentale di Roma » e dello « Stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica » — Si lasciano le urne aperte — *Discutesi* il progetto di legge: « Approvazione di nuove e maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1896-97 » (n. 93) — Parlano il relatore senatore Brioschi ed il ministro dell'istruzione pubblica — Rinviarsi il progetto allo scrutinio segreto — Il sottosegretario di Stato al Tesoro, presenta il disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1897-98 » (È trasmesso alla Commissione permanente di finanze) — *Discutesi* il progetto di legge: « Modificazione dell'articolo 4 della legge 11 luglio 1889, n. 6216, riguardante gli appalti dei lavori pubblici alle Società cooperative di produzione e lavoro » (n. 68) — Il sottosegretario di Stato al Tesoro, accetta che la discussione si apra sul progetto dell'Ufficio centrale — Non ha luogo discussione generale — Si approva l'articolo 1 — Sull'articolo 2 parla il senatore Di Sambuy — Il ministro del Tesoro presenta un progetto di legge: « Modificazioni delle disposizioni per il servizio degli inabili al lavoro »; ne chiede l'urgenza e che sia inviato alla Commissione permanente di finanze, trattandosi di argomento di sua particolare competenza — Dopo osservazioni dei senatori Finali e Parenzo, il Senato approva le due proposte del ministro — Il ministro delle finanze presenta un progetto di legge: « Autorizzazione di spesa di L. 350,000 pel palazzo Castel Capuano in Napoli » (Trasmettessi alla Commissione permanente di finanze) — Si riprende la discussione del progetto di legge n. 68 — All'articolo 2 rispondono al senatore Di Sambuy, il relatore senatore Parenzo ed il ministro del Tesoro — Parla il senatore Saredo — Replicano il senatore Di Sambuy, il relatore senatore Parenzo ed il ministro del Tesoro — Approvasi l'articolo 2 del progetto, cogli emendamenti proposti dai senatori Di Sambuy e Saredo — Si approva l'articolo 3 con un emendamento di forma, dopo osservazioni dei senatori Di Sambuy e Parenzo, relatore e del ministro del Tesoro — Rinviarsi l'articolo 4 all'Ufficio centrale — Si approva l'articolo 5 nel testo ministeriale e la proposta del relatore sulla petizione che vi si riferisce, dopo osservazioni del senatore Bonasi A., del relatore, senatore Parenzo, e del ministro del Tesoro — Senza discussione approvansi gli articoli 6 e 7 — Il sottosegretario di Stato per il Tesoro, presenta un progetto di legge per approvazione della spesa di L. 12,669 56 sul bilancio del Ministero dell'interno pel 1896-97, occorsa in seguito alla Conferenza internazionale di Venezia, per i provvedimenti sanitari da adottarsi contro il pericolo d'invasione della peste bubbonica, e impostazione al bilancio dell'entrata di una somma corrispondente come prodotto della vendita dei sieri (È trasmesso alla Commissione permanente di finanze) — Il presidente proclama il risultato della votazione a scrutinio segreto dei progetti di legge: « Bilancio dell'istruzione pubblica » e « Zona monumentale di Roma » che risultano approvati.

La seduta è aperta alle ore 15 e 25.

Sono presenti i ministri della pubblica istruzione, della guerra, ed il sottosegretario di Stato pel Tesoro.

Il senatore, *segretario*, DI SAN GIUSEPPE legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

#### Congedi.

PRESIDENTE. Chiedono congedo i signori senatori Driquet, Negri e Cucchi per motivi di famiglia.

Se non vi sono obiezioni, questi congedi s'intenderanno accordati.

#### Comunicazione.

PRESIDENTE. Ieri, in obbedienza al desiderio del Senato, fu spedito a S. E. il comm. Giacomo Giuseppe Costa, ministro di grazia e giustizia, il telegramma che ora leggerò:

« Il Senato, cui giunse dolorosissima la notizia del grave lutto che l'ha colpita, ha deliberato nella seduta d'oggi, a proposta del senatore Paternò, alla quale si è affettuosamente associato S. E. Gianturco, d'inviarle le condoglianze sue vivissime.

« Nel renderle nota tale deliberazione, alla quale mi unisco con animo profondamente addolorato, la prego gradire gli atti della mia maggiore osservanza.

« CREMONA, *vice-presidente* ».

A questo telegramma, il ministro guardasigilli ha risposto con quest'altro:

« A S. E. il presidente del Senato  
Roma.

« Prego di rendersi interprete presso il Senato delle mie più vive azioni di grazia per il conforto che ha voluto darmi in questo strazio nel quale è caduto l'animo mio, e di gradire i sentimenti del più profondo mio ossequio.

« COSTA, *guardasigilli* ».

#### Rinnovamento di votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il rinnovamento della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1897-98;

Zona monumentale di Roma.

Si procede all'appello nominale.

(Il senatore, *segretario*, CHIALA fa l'appello nominale).

PRESIDENTE. Si lasceranno le urne aperte.

Discussione del progetto di legge: « Approvazione di nuove e maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1897-98 » (N. 98).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: Approvazione di nuove e maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamenti su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica, per l'esercizio finanziario 1896-97.

Si dà lettura del disegno di legge.

Il senatore, *segretario*, DI SAN GIUSEPPE legge:

#### Articolo unico.

Sono approvate le nuove e maggiori assegnazioni per lire 27,300 e le diminuzioni di stanziamento per somma eguale, sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1896-97, indicati nella tabella annessa alla presente legge.

*Tabella di nuove e maggiori assegnazioni su alcuni capitoli e di diminuzioni di stanziamento su altri capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1896-97.*

**Maggiori assegnazioni.**

Cap. 5. Consiglio superiore di pubblica istruzione - Indennità e compensi . . . . . L.	6,000 »
» 12. Indennità di trasferimento ad impiegati dipendenti dal Ministero . . . . . »	13,500 »

**Nuove assegnazioni.**

Cap. 125 <i>quinquies</i> . Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 56 « Regi ginnasi e licei - Personale - Stipendi e remunerazioni » dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1892-93 . . . . . L.	650 »
» 125 <i>sexies</i> . Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 64 « Sussidi ed assegni ad istituti d'istruzione secondaria classica - Fondo per sussidi a titolo d'incoraggiamento ad istituti d'istruzione secondaria classica » dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1895-96 . . . . . »	4,000 »
» 125 <i>septies</i> . Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 69 « Compensi e indennità ai membri, segretari e scrivani della Giunta centrale per la licenza degli istituti tecnici e nautici - Compensi e indennità per la revisione dei titoli degli aspiranti ad insegnamenti ed a promozioni; per studi e modificazioni di programmi; per assistenza ad esami e per eventuali missioni e ispezioni » dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1894-95 . . . . . »	3,150 »
	<u>L. 27,300 »</u>

**Diminuzioni di stanziamento.**

Cap. 1. Ministero - Personale . . . . . L.	4,000 »
» 25. Regi Provveditori agli studi ed ispettori scolastici - Personale . . . . . »	2,800 »
» 76. Sussidi ad allievi maestri ed allieve maestre . . . . . »	20,500 »
	<u>L. 27,300 »</u>

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Senatore BRIOSCHI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore BRIOSCHI, *relatore*. La Commissione permanente di finanze non ha obbiezione alcuna a che il presente disegno di legge sia appro-

vato dal Senato; però, come ho osservato nella breve relazione della Commissione permanente stessa, paiono un po' strane queste nuove assegnazioni, delle quali, una rimonta all'anno 1892-93; una seconda all'anno 1894-95 e la terza al 1895-96.

Soprattutto sono strane le prime due, e la prima ancor più, specialmente perchè rimonta

all'anno 1892-93, sebbene la cifra sia molto piccola, cioè sole 650 lire. Parrebbe che sarebbe meglio ordinato questo servizio se non si dovesse arrivare ad epoche così lontane per pagare dei debiti. Farei quindi una raccomandazione al ministro perchè voglia vedere di riorganizzare meglio questo servizio.

GIANTURCO, *ministro della pubblica istruzione*.  
Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIANTURCO, *ministro della pubblica istruzione*.  
L'onor. relatore ha pienamente ragione: sarebbe desiderabile che non si venisse, dopo parecchi anni, a chiedere denaro per maggiori assegnazioni per esercizi abbastanza lontani; ma il relatore riconoscerà pure che la colpa non è mia. Anzi ho dato istruzioni perchè questo inconveniente non si ripeta, e sia sicuro il Senato gli ordini saranno eseguiti.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione. Trattandosi di un progetto di legge che consta di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

#### Presentazione di un progetto di legge.

DE BERNARDIS, *sottosegretario di Stato per il Tesoro*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DE BERNARDIS, *sottosegretario di Stato per il Tesoro*. Ho l'onore di presentare al Senato lo « Stato di previsione della spesa del Ministero degli esteri per l'esercizio finanziario 1897-98 ».

PRESIDENTE. Do atto al signor sottosegretario di Stato per il Tesoro della presentazione di questo progetto di legge, il quale sarà trasmesso alla Commissione permanente di finanze per ragioni di competenza.

**Discussione del progetto di legge: « Modificazione dell'articolo 4 della legge 11 luglio 1889, n. 6216, riguardante gli appalti dei lavori pubblici, alle Società cooperative di produzione e lavoro » (N. 63).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge per « Modificazione dell'articolo 4 della legge 11 luglio 1889, n. 6216, riguardante gli appalti dei lavori pubblici alle Società cooperative di produzione e lavoro ».

Domando al signor rappresentante il Governo se intende che la discussione si apra sul progetto di legge quale fu presentato dal Ministero, oppure se accetta che la discussione si apra sul progetto quale fu modificato dall'Ufficio centrale.

DE BERNARDIS, *sottosegretario di Stato per il Tesoro*. Accetto che la discussione si apra sul disegno di legge modificato dall'Ufficio centrale, riservandomi di fare delle osservazioni sull'articolo 2.

PRESIDENTE. Allora prego di dar lettura del progetto quale fu modificato dall'Ufficio centrale.

Il senatore, *segretario*, DI SAN GIUSEPPE legge:  
(V. *Stampato*, n. 68-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Nessuno chiedendo la parola, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo ora alla discussione degli articoli, che rileggo:

#### Art. 1.

L'Amministrazione dello Stato può stipulare a licitazione o a trattative private contratti per appalto di lavori, forniture, manutenzioni e servizi, con società cooperative di produzione e lavoro, purchè l'importo dell'appalto non superi le L. 200,000 e si tratti di lavoro nel quale predomini il valore della mano d'opera.

I pagamenti di acconto saranno fatti a rate in proporzione del lavoro, della fornitura, della manutenzione e dei servizi eseguiti, e potranno per esse emettersi mandati a disposizione con le stesse norme delle spese da farsi ad economia.

Per tali contratti la cauzione verrà costituita mediante ritenuta del 10 per cento dell'importo di ogni rata, e sarà restituita a lavoro, a fornitura, a manutenzione o a servizi compiuti e collaudati.

(Approvato).

#### Art. 2.

Le disposizioni del precedente articolo, eccetto per quanto riguarda i pagamenti con mandati a disposizione, sono applicabili agli appalti dei lavori, delle forniture, delle manu-

tenzioni e dei servizi per le amministrazioni delle provincie, dei comuni capoluogo di provincia e per i consorzi idraulici di difesa arginale, d'irrigazione, di scolo e di bonificazione, sino alla concorrente di L. 100,000.

Esse saranno applicabili altresì ai lavori degli altri comuni del Regno, delle istituzioni pubbliche di beneficenza e per quelle altre che, secondo le leggi dalle quali sono rispettivamente regolate, devono seguire per gli appalti dei lavori e fornire le prescrizioni della legge e dei regolamenti di contabilità generale, in quanto però i lavori da appaltarsi non eccedano l'importo di L. 50,000 e costituiscano la totalità dell'opera.

Per gli uni e per gli altri dovranno sempre osservarsi le norme stabilite dalle leggi da cui son regolati, sia per la previa autorizzazione delle autorità tutorie o gerarchiche alle licitazioni o trattative private, sia per la susseguente approvazione dei rispettivi contratti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Di Sambuy.

Senatore DI SAMBUY. Signori senatori; poichè nessuno ha creduto di prender la parola nella discussione generale, mi si consenta di proporre a quest'art. 2° un emendamento.

Io certo avrei desiderato che altri, in argomento di tanta importanza, avesse detto al Senato i pericoli che si corrono lasciando ai comuni, in simili contratti, l'apparenza di troppa estensione di libertà che sarebbe facile dimostrare invece negazione di libertà.

Ma siccome nessuno è intervenuto in questa discussione, io debbo brevemente dire le ragioni dell'emendamento che credo dovervi proporre.

Colla legge 11 luglio 1889, è stato autorizzato lo Stato a stipulare a licitazione ed a trattative private contratti per appalti di lavori con Associazioni cooperative di produzione e lavoro, legalmente costituite fra operai.

Detta legge però stabiliva che questi contratti si potessero fare soltanto fino alla concorrenza di 100,000 lire; senonchè, accertati alcuni utili vantaggi di questo sistema, il Governo chiese di poter aumentare le cifre e di concedere altresì l'autorizzazione medesima anche alle provincie, ai comuni e ad alcuni enti morali.

Il Senato, a dire il vero, non è stato finora

molto favorevole a questo doppio allargamento, infatti nel 1893 gli Uffici si dimostrarono bensì favorevoli ad elevare la somma da 100,000 a 200,000 lire, ma si dimostrarono contrari all'estensione di questa autorizzazione tanto alle provincie quanto ai comuni.

Ora invece, l'art. 2° della legge che ci sta dinanzi, estende l'autorizzazione tanto alle provincie quanto ai consorzi idraulici, ai comuni, e via dicendo.

Io sono interamente coll'onorevole relatore, là dove dice, che ogni discussione teorica è inutile in questo argomento, avvegnachè non vi hanno nel Senato nemici deliberati della cooperazione. Tutti riconoscono che la libera associazione dei lavoratori diretta a ripartire gli utili di una impresa, senza intermediari, convertendo gli operai da salariati in industriali, può dare utili risultati economici e morali. Ma nell'Ufficio al quale io appartengo si è discusso abbastanza largamente di questo argomento, e si è creduto fosse razionale, logico ed opportuno di stabilire una graduatoria nelle somme e non lasciare che sino a 200 mila lire potessero nella stessa proporzione fare i contratti lo Stato quanto i comuni e gli altri enti.

Fu raccomandato vivamente al relatore che si avesse a stabilire il *maximum*, cioè le 200,000 lire unicamente per lo Stato. Ed apro una parentesi per dire che se all'art. 1°, invece di 200,000 lire si fossero chieste tre o 400,000 lire, io l'avrei votato ugualmente, perchè non vi avrei veduto alcun inconveniente; ma quando dallo Stato si passa alle Amministrazioni minori, cioè alle provincie e ai capiluoghi di provincia, io credo che il concedere ugual limite di somma sia poco men che assurdo e che il concedere le centomila lire sia più che sufficiente. Questa la prima parte del mio emendamento, dacchè vi propongo di aggiungere, dopo l'ottava riga dell'articolo secondo, le seguenti parole: « fino alla concorrenza di centomila lire ».

Restano i comuni e le istituzioni pubbliche di beneficenza.

Crede il Senato che a questi enti minori come alle provincie e capiluoghi di provincia si possa concedere di fare simili contratti fino alle 100,000 lire?

Lo credo pericoloso; non tuteliamo abba-

stanza i comuni nell'autorizzarli a fare questi contratti; consacriamo con ciò una prerogativa alle Società cooperative, obbligando quasi i comuni a venire a trattative nelle quali non so sino a che punto Sindaci e Giunte saranno liberi di amministrare e provvedere come meglio credano sotto la loro responsabilità nell'interesse dei loro amministrati.

Ecco perchè invece delle 100,000 lire propongo che l'ultima cifra sia ridotta a L. 50,000.

Prego il Senato di voler prendere in considerazione questi miei emendamenti, perchè per quanto sia buono il principio informativo dei contratti con le cooperative, togliendo di mezzo certi sfruttatori che fanno talvolta guadagni più che illeciti, si deve considerare che l'eccesso spesso nuove, onde il voler portare a limiti troppo elevati gli effetti di questa legge, a vece di essere un beneficio, sarebbe un vero danno per i poveri comuni del Regno.

#### Presentazione di progetti di legge.

LUZZATTI, *ministro del Tesoro*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LUZZATTI, *ministro del Tesoro*. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge, approvato dalla Camera dei deputati, per « Modificazioni alla legge di pubblica sicurezza sugli inabili al lavoro ».

Chiedo al Senato sia dichiarata l'urgenza di questo progetto di legge, e pregherei che fosse rinviato per l'esame alla Commissione permanente di finanze.

Trattandosi di una questione essenzialmente finanziaria, io spero di avere consenziente in questa proposta l'onor. presidente della Commissione permanente di finanze.

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro del Tesoro della presentazione di questo progetto di legge.

Il signor ministro chiede che questo progetto di legge sia dichiarato d'urgenza, e propone che sia rimandato per l'esame alla Commissione permanente di finanze.

Prima d'interrogare il Senato, se accoglie tale proposta, invito il signor presidente della Commissione permanente di finanze a volere esprimere il suo avviso.

Senatore FINALI, *presidente della Commissione permanente di finanze*. Questo progetto di legge tratta di un argomento gravissimo, il quale ha più volte preoccupato la Commissione permanente di finanze per rispetto agli oneri derivanti dall'articolo 81 della legge di pubblica sicurezza.

Se il progetto di legge ci venisse innanzi come fu presentato all'altro ramo del Parlamento, cioè contenendo molte disposizioni regolatrici della materia, si potrebbe discutere se dovesse essere esaminato dalla Commissione permanente di finanze, ovvero dagli Uffici. Ma, siccome il progetto, come è proposto dal ministro del Tesoro, altro non fa che sostituire, in certe condizioni, l'autorità del ministro dell'interno a quella meno attendibile delle autorità locali, e siccome il suo intento è visibilmente quello di fare argine all'onere, che può venirne alle finanze, così credo che esso possa essere deferito all'esame della Commissione permanente di finanze.

Del resto il Senato è libero di deliberare come crede.

Senatore PARENZO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Parenzo.

Senatore PARENZO. Viste le condizioni in cui versiamo e l'importanza del progetto di legge dal lato finanziario, io questa volta non farò opposizione alla proposta del ministro del Tesoro, ma ho domandato la parola soltanto per evitare che il fatto s'invochi come precedente per l'avvenire, perchè a me pare che l'accentrare il lavoro, anche oltre ai limiti della competenza fissata dal nostro regolamento, nella Commissione di finanze, oltrecchè diminuisce il valore degli Uffici che il nostro regolamento prevede per l'esame dei progetti di legge, dà ai membri che compongono la Commissione permanente di finanze un onere eccessivo. È facile scaricarci noi di un peso per riversarlo su diligenti nostri colleghi, ma quando questo si fa a scapito di ciò che è il concetto razionale del nostro regolamento, io non mi vi so sottoscrivere volentieri. Tuttavia, ripeto, fatta questa dichiarazione, per non pregiudicare l'avvenire, nelle condizioni attuali e concrete del lavoro che s'impone al Senato, e vista l'importanza finanziaria della proposta, per questa

volta, dico, sono disposto a dare il voto favorevole.

PRESIDENTE. Invito il Senato a deliberare sulla proposta del signor ministro del Tesoro, alla quale non si oppone il presidente della Commissione permanente di finanze, cioè che per questo progetto di legge sia concessa l'urgenza e che il progetto stesso sia mandato alla Commissione permanente di finanze.

Chi approva queste proposte è pregato di alzarsi.

(Approvato).

BRANCA, *ministro delle finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BRANCA, *ministro delle finanze*. Ho l'onore di presentare al Senato, d'accordo coi ministri di grazia e giustizia e del Tesoro, un disegno di legge per: « Autorizzazione della spesa di L. 350,000 pei lavori di restauro e complemento dell'edificio di Castel Capuano in Napoli ».

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro delle finanze della presentazione da lui fatta a nome anche del ministro del Tesoro, del progetto di legge testè letto, che per ragioni di competenza sarà trasmesso alla Commissione permanente di finanze.

#### Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprendiamo ora la discussione del progetto sulle cooperative.

Ha facoltà di parlare il signor senatore Parenzo, relatore.

Senatore PARENZO, *relatore*. Il senatore Di Sambuy non si oppone all'approvazione dell'art. 2 del progetto di legge. Soltanto egli desidererebbe, che la facoltà ai comuni e agli enti morali, agli Istituti pii ed ai Consorzi di dare a licitazione e a trattativa privata i lavori e forniture alle cooperative fosse limitato a L. 100,000 per ciò che riguarda i capiluoghi di provincia e le provincie, e a L. 50,000 per tutte le altre istituzioni indicate dall'articolo in discussione.

Debbo dire per la verità che questa proposta era stata approvata dall'Ufficio centrale in una prima riunione, e fu riveduta e corretta in una seconda riunione, e portata alle cifre che si leggono nel progetto.

La ragione principale, per la quale l'Ufficio centrale ha accolto di modificare nella forma

che ora si legge l'art. 2, è stata questa: che ad alcuni dell'Ufficio centrale è parso che questa questione dei limiti della cifra avesse una importanza secondaria. E invero, quando questa facoltà di dare anche i lavori delle provincie e dei comuni a licitazione privata sia sancita dalla legge, facoltà che si sostiene per le leggi vigenti già di per sé estesa a codesti enti, il vincere l'obbietto che potesse venire dalla limitazione della cifra riuscirebbe assai facile, quando le amministrazioni si trovassero nella condizione di subire le pressioni temute dal senatore Di Sambuy. Trattandosi infatti di opere, nelle quali deve prevalere la mano d'opera, è facile vincere la difficoltà della legge col dividere in lotti i lavori da eseguirsi.

A questo modo un lavoro anche di 200,000 lire si ripartisce in quattro lotti, e così facilmente può darsi alle Società cooperative.

In questo stato di cose l'Ufficio centrale si mantiene indifferente alla proposta di emendamento, sia perchè già prima aveva approvato la proposta dell'onor. Di Sambuy, e non fu che successivamente che si allargò la cifra prevista dall'art. 2, sia per la considerazione che l'Ufficio centrale, od almeno diversi membri dell'Ufficio centrale, non credono importante la limitazione stessa. Perciò non ne fanno una questione e se ne rimettono al Senato, il quale deciderà se crede di accettare l'emendamento proposto dall'onor. Di Sambuy.

LUZZATTI, *ministro del Tesoro*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LUZZATTI, *ministro del Tesoro*. Coltivavo la speranza, che comincia a declinare nell'animo mio, che il Senato avesse potuto accogliere integralmente il disegno di legge quale è uscito dall'altro ramo del Parlamento. Mi proverei a sostenere questa tesi, ma d'altra parte devo riconoscere che questo non è il punto essenziale del disegno di legge.

Il punto essenziale è l'art. 1°, a cui, il Senato, facendo lieta accoglienza, ha dimostrato l'interesse che esso ha per queste istituzioni mi parrebbe atto poco cortese d'insistere sulla redazione dell'art. 2, quale è uscito dalle discussioni dell'altro ramo del Parlamento.

Però pregherei il mio amico Di Sambuy di non volere insistere nei suoi subemendamenti per le ragioni indicate dal senatore Parenzo.

O si tratta di cosa regolare e corretta e allora questi limiti non eccedono quelle ragionevoli proporzioni di affari che si possono affidare a siffatte istituzioni di previdenza cooperativa, ovvero si può temere che vi siano altre influenze, e allora, i comuni e gli altri corpi locali troveranno il loro presidio in quelle autorità tutorie che già implicitamente esistevano anche prima e che ora più chiaramente si definiscono nella loro azione cogli emendamenti proposti dalla Commissione. I quali emendamenti io accetto, e se non si troverà il presidio in quelle autorità tutorie, allora vi sarà la pubblica autorità concorde in quei frazionamenti artificiali delle opere, così che si possa ottenere lo stesso risultato, nonostante la diminuzione delle somme, che il mio amico Di Sambuy vorrebbe introdurre in questo disegno di legge.

Per conseguenza gli sarei grato se lasciasse l'articolo quale lo ha emendato la Commissione del Senato.

Se l'onor. Di Sambuy insistesse, naturalmente non vorrei avventurare le sorti del progetto dai miei colleghi e da me proposto, perchè le 50 o 100,000 lire non rappresentano ancora una tal somma per la quale si debba dare in questo punto una grossa battaglia. Credo che tutte le tutele introdotte dalla Commissione del Senato possono lasciarci tranquilli che quelle somme non eccedono le giuste proporzioni.

Senatore SAREDO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore SAREDO. Mi dispiace dover dissentire dall'onorevole ministro del Tesoro, e prego l'egregio collega senatore Di Sambuy di mantenere il suo emendamento. È giustissima l'osservazione che ha fatto il senatore Parenzo: che effettivamente con molta facilità si eludono negli appalti le disposizioni di legge relative alla determinazione della somma per la quale sono obbligatori i pubblici incanti, e si frazionano le imprese in più lotti per poter procedere a licitazioni o a trattative private.

Noi al Consiglio di Stato vediamo abbastanza frequentemente esempi di questi inganni; ed è per ciò che trovo opportuno rimediarvi. A questo fine io pregherei il senatore Di Sambuy di voler aggiungere un inciso finale alla sua proposta; un inciso che potrebbe entrare qui nello stesso articolo, dove è detto: « quando però i lavori da appaltarsi non eccedono l'importo di

L. 50,000 », aggiungervi: « e costituisca la totalità dell'opera ».

Il Senato comprende facilmente la ragione della mia proposta; evidentemente in questo modo si dà all'autorità tutoria, si dà ai prefetti il modo di assicurarsi che non si trovino dinanzi ad un frazionamento artificiale di lavori fatto per eludere la legge; ma che si ha la certezza che quel lavoro che si dà alla Società cooperativa costituisca effettivamente un lavoro completo.

Senatore DI SAMBUY. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore DI SAMBUY. Io ringrazio l'onorevole senatore Saredo, non solo dell'appoggio che egli ha dato al mio emendamento, ma d'averlo anche migliorato colla proposta della sua aggiunta; ed io prego il signor presidente di voler completare il mio secondo emendamento colle parole proposte dal senatore Saredo.

Mi duole assai di non poter rispondere all'invito del mio amico, il ministro Luzzatti, ma che vuole? dalle alte e serene sfere della scienza, io devo discendere, come vecchio amministratore, al fatto pratico di quanto accade nei poveri nostri comuni, ed ecco perchè mi sono persuaso non solo di proporre l'emendamento, ma di pregare caldamente il Senato a volerlo votare, perchè, valendomi delle applaudite espressioni che trovo nella relazione, bisogna togliere ai comuni la possibilità di pressioni locali e di influenze che valgono a diminuire la libertà d'azione dell'Amministrazione; di più bisogna evitare che questa autorizzazione abbia a convertirsi in un obbligo all'adempimento del quale sarebbe impossibile ai comuni ed a certe Opere pie di sottrarsi.

Credo di averne detto fin troppo per giustificare il mio emendamento.

D'altronde risultava anche a me che l'Ufficio centrale aveva appoggiato il concetto che informa il mio emendamento nelle sue prime riunioni; e do atto all'Ufficio stesso dei miglioramenti introdotti, specialmente nell'art. 2; miglioramenti i quali renderanno certo più facile al Senato la votazione del disegno di legge che stiamo discutendo.

Senatore PARENZO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.



Senatore PARENZO, *relatore*. Io ho già detto che l'Ufficio centrale si rimette al Senato per l'accettazione degli emendamenti dell'onorevole Di Sambuy, specialmente per ciò che essi non hanno quella importanza che pare l'onorevole Di Sambuy loro attribuisca. E ciò perchè insiste nel non credere importante questa questione delle cifre.

Ciò che occorre, ed a cui la proposta di legge provvede, è che i lavori siano effettivamente eseguiti dalle varie cooperative, e a tal uopo sono stabilite sufficienti garanzie. Ora, se i lavori possono essere ben fatti dalla società cooperativa, non v'ha ragione per dare invece la preferenza agli appaltatori ordinari.

Occorrono adunque due cose, che questi lavori siano dati liberamente dalle amministrazioni, senza pressioni da parte delle società, e che le società che desiderano avere questi lavori debbano essere costituite in modo da non poter nascondere alcuna simulazione.

A noi pare sieno raggiunti questi scopi cogli emendamenti che abbiamo proposto all'articolo secondo, il primo per la costante vigilanza, prima e dopo la concessione, delle autorità tutorie, ed il secondo con tutte le altre disposizioni della legge.

Ma io ho detto già che noi lasciamo al Senato di accettare, senza opposizione per parte nostra, l'emendamento proposto dall'onorevole Di Sambuy. Io credo però che questo emendamento riceva una limitazione troppo specifica col sub-emendamento del collega senatore Saredo, il quale vuole; per disposizione esplicita di legge, impedire che qualsiasi lavoro di quelli contemplati nell'articolo secondo della legge possa essere in qualsiasi guisa ripartito in lotti — e questo a me pare un po' eccessivo. — Io non ho avuto tempo sopra questo emendamento di sentire l'opinione dei miei colleghi dell'Ufficio centrale, ma, secondo il mio modo di vedere, non è necessario.

Molte volte il riparto del lavoro può essere una condizione di buona esecuzione, può anche essere un mezzo di pacificazione degli animi, di soppressione di lotte.

Bisogna lasciare alle autorità tutorie l'impedire i frutti di pressioni illecite, o la artificiosa elusione della legge, o di consentire invece quelle ripartizioni in lotti che non presentano

inconvenienti e possono anche essere una garanzia di migliore esecuzione del lavoro.

Non solo circoscrivere la cifra dello appalto, ma anche il volere impedire per legge che un appalto si possa ripartire in più lotti mi pare, ripeto, sia eccessivo...

Nel mentre poco fa dicevo però di non aver potuto consultare i miei colleghi dell'Ufficio centrale in proposito, ecco che ora la maggioranza dei miei colleghi mi dice, di essersi intesa per l'emendamento Saredo e quindi il relatore in questo momento diventa relatore di sè stesso.

Le parole che ho quindi detto contro l'emendamento Saredo non hanno valore come opinione dell'Ufficio centrale, ma restano soltanto la espressione della opinione mia personale.

Senatore SAREDO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore SAREDO. Aggiungerò una sola considerazione.

Le osservazioni dell'onorevole senatore Parenzo hanno una portata molto più grave di quella che egli ha forse preveduto; perchè, se veramente si pensa che conviene lasciare indeterminata la facoltà di frazionare i lavori, non c'è ragione di enunciare un limite qualunque; cancelliamo la cifra di 100, di 50,000 lire, lasciando piena libertà alle amministrazioni appaltanti di dividere e suddividere all'infinito i lavori da dare in appalto.

Ora a me pare che se invece si crede utile stabilire un limite, conviene accettare l'emendamento che ho avuto l'onore di proporre, perchè in armonia al concetto cui è ispirato l'art. 2° del progetto modificato dall'Ufficio centrale; ove non si accetti e allora tanto vale sopprimere le determinazioni di cifre che si trovano nel progetto medesimo, e lasciare che si facciano appalti per qualunque lavoro.

PRESIDENTE. Prego il signor senatore Saredo di mandare il suo emendamento scritto, al banco della Presidenza.

Do lettura degli emendamenti presentati.

Il signor senatore Di Sambuy propone due emendamenti all'articolo secondo. Dopo l'ottava riga, propone di aggiungere le parole: « sino al concorrente di lire centomila »; e in fondo al primo comma, invece di « lire centomila », propone di mettere « lire cinquantamila ».

Il senatore Saredo poi, propone di aggiungere a questo secondo emendamento proposto dal senatore Di Sambuy, le parole: « che costituiscono la totalità dell'opera ».

I signori senatori Di Sambuy e Saredo non potrebbero fare un emendamento unico per semplificare la votazione?

Senatore SAREDO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore SAREDO. Io aderisco alla proposta del nostro presidente. Siccome però si tratta di formulare l'articolo con la precisione giuridica che è necessaria, io proporrei che si votassero intanto i due emendamenti, e per la forma definitiva ci metteremo poi d'accordo. Questo diviene un lavoro di coordinazione che si farà in seguito d'accordo con l'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Se non ho male inteso l'Ufficio centrale si disinteressa, e non s'opponesse a questo emendamento?

Senatore PARENZO, *relatore*. L'Ufficio centrale non si oppone, si astiene.

PRESIDENTE. Il signor ministro accetta l'emendamento?

LUZZATTI, *ministro del Tesoro*. Il ministro si rassegna sospirando (*Si ride*), perchè avrebbe una copia grande di ragioni tecniche gravissime da esporre se l'ora del tempo lo consentisse e se non gli premesse quale cooperatore antico che il pensiero sostanziale di questi progetti di legge uscisse dalla votazione del Senato. Ora il pensiero sostanziale si contiene nell'art. 1, che è già stato approvato e per conseguenza la mia condiscendenza fatta di prudenza a questo punto si acqueta.

PRESIDENTE. Dunque si rassegna anche il signor ministro.

Divideremo allora per la votazione quest'articolo in varie parti.

La prima parte è quella che precede il primo emendamento proposto dall'onorevole senatore Di Sambuy; la seconda è costituita dal primo emendamento dell'onorevole Di Sambuy; la terza è quella che è compresa fra i due emendamenti; la quarta è il secondo emendamento dell'onorevole Saredo; e finalmente viene l'ultima parte dell'articolo.

Dunque, procedendo così, se nessuno si oppone, metterò ai voti queste diverse parti.

## Art. 2.

Le disposizioni del precedente articolo, eccetto per quanto riguarda i pagamenti con mandati a disposizione, sono applicabili agli appalti dei lavori, delle forniture, delle manutenzioni e dei servizi per le amministrazioni delle provincie, dei comuni capoluogo di provincia e per i consorzi idraulici di difesa arginale, d'irrigazione, di scolo e di bonificazione.

Chi approva questa prima parte è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Poi viene l'emendamento Di Sambuy, che consiste nelle parole: « fino alla concorrenza di lire 100,000 », da aggiungersi a questa prima parte.

Quest'aggiunta non è respinta nè dall'Ufficio centrale, nè dal signor ministro.

LUZZATTI, *ministro del Tesoro*. Il ministro è neutrale.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento proposto dal senatore Di Sambuy.

Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

(Approvato).

Viene poi la seconda parte dell'articolo:

« Esse saranno applicabili altresì ai lavori degli altri comuni del Regno, delle istituzioni pubbliche di beneficenza e per quelle altre che, secondo le leggi dalle quali sono rispettivamente regolate, devono seguire per gli appalti dei lavori e forniture le prescrizioni della legge e dei regolamenti di contabilità generale, in quanto però i lavori da appaltarsi non eccedano l'importo di... »

Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

(Approvato).

Segue l'emendamento Di Sambuy, il quale consiste nel dire « lire 50,000 », invece di « lire 100,000 », come è detto nel progetto dell'Ufficio centrale.

Chi approva questa sostituzione è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Ora viene l'aggiunta proposta dal senatore Saredo, alla quale non si oppone nè l'Ufficio centrale, nè il signor ministro. Quest'aggiunta consiste in queste parole: « e costituiscono la totalità dell'opera ».

Chi approva quest' aggiunta è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Poi viene la seconda parte dell' articolo che suona così:

« Per gli uni e per gli altri dovranno sempre osservarsi le norme stabilite dalle leggi da cui son regolati, sia per la previa autorizzazione delle autorità tutorie o gerarchiche alle licitazioni o trattative private, sia per la susseguente approvazione dei relativi contratti ».

Senatore SAREDO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore SAREDO. Io pregherei l' Ufficio centrale, e pregherei il ministro a consentire che alle parole « autorità tutorie o gerarchiche », sia sostituita una sola parola e sia detto « alle autorità competenti ».

La ragione è manifesta: certamente con le parole « autorità tutoria » si è inteso riferirsi alla Giunta provinciale amministrativa, come con le parole « autorità gerarchica » si è inteso accennare al prefetto; ma colla giurisprudenza che ora prevale, sancita specialmente dalla Quarta Sezione del Consiglio di Stato, che non riconosce più nel prefetto una autorità gerarchica superiore ai Comuni, questa parola potrebbe dar luogo ad equivoci.

Dicendo invece alle « autorità competenti », s' intende che o si tratta di approvazione o di autorizzazione tutoria, e allora si fa riferimento alla Giunta provinciale amministrativa, o si tratta delle autorizzazioni commesse dalle leggi al prefetto, e allora s' intende parlare non dell' esercizio di un suo potere gerarchico, sibbene dell' esercizio della vigilanza che gli spetta sugli enti locali.

Con la proposta che ho fatta si toglie qualunque equivoco.

PRESIDENTE. L' Ufficio centrale accetta?

Senatore PARENZO, *relatore*. L' Ufficio centrale accetta.

PRESIDENTE. Il signor ministro accetta?

LUZZATTI, *ministro del Tesoro*. Accetto.

PRESIDENTE. Dunque il senatore Saredo propone di sostituire alle parole: « autorità tutorie o gerarchiche » le parole: « autorità competenti ».

Questo emendamento è accettato tanto dall' Ufficio centrale, come dal ministro.

Pongo ai voti questo emendamento.

Chi l' approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Ora pongo ai voti tutto il comma emendato, che rileggo:

« Per gli uni e per gli altri dovranno sempre osservarsi le norme stabilite dalle leggi da cui son regolati, sia per la previa autorizzazione delle autorità competenti alle licitazioni o trattative private, sia per la susseguente approvazione dei rispettivi contratti ».

Coloro che approvano questo terzo comma così emendato, sono pregati di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti l' intero articolo secondo, nel testo emendato.

Lo rileggo:

#### Art. 2.

Le disposizioni del precedente articolo, eccetto per quanto riguarda i pagamenti con mandati a disposizione, sono applicabili agli appalti dei lavori, delle forniture, delle manutenzioni e dei servizi per le amministrazioni delle provincie, dei comuni capoluogo di provincia e per i consorzi idraulici di difesa arginale, d' irrigazione, di scolo e di bonificazione, sino alla concorrente di L. 100,000.

Esse saranno applicabili altresì ai lavori degli altri comuni del Regno, delle istituzioni pubbliche di beneficenza e per quelle altre che, secondo le leggi dalle quali sono rispettivamente regolate, devono seguire per gli appalti dei lavori e forniture le prescrizioni della legge e dei regolamenti di contabilità generale, in quanto però i lavori da appaltarsi non eccedano l' importo di L. 50,000 e costituiscano la totalità dell' opera.

Per gli uni e per gli altri dovranno sempre osservarsi le norme stabilite dalle leggi da cui son regolati, sia per la previa autorizzazione delle autorità competenti alle licitazioni o trattative private, sia per la susseguente approvazione dei rispettivi contratti.

Coloro che lo approvano sono pregati di alzarsi.

(Approvato).

## Art. 3.

Le Società cooperative di produzione e lavoro agli effetti della presente legge dovranno:

1° risultare legalmente costituite secondo le norme del Codice di commercio, e agli scopi della produzione e del lavoro;

2° essere composte interamente di soci operai, salvo i preposti alla direzione tecnica ed amministrativa i quali potranno prestarsi gratuitamente o con retribuzione principalmente fissa nei casi ammessi dalla Commissione di vigilanza di cui all'art. 5;

3° ripartire i profitti fra coloro che concorsero a produrli, in ragione della loro cooperazione effettiva, dopo dedotta dagli utili netti la quota voluta dalla legge per la formazione della riserva, non assegnando al capitale versato dai soci un dividendo superiore al 5 per cento;

4° eseguire direttamente la totalità o la massima parte dei lavori da esse assunti;

5° limitare gli operai ausiliari, quando se ne servano ad un numero non superiore a quello dei soci operai che effettivamente prendono parte al lavoro, e farli anche essi partecipi degli utili relativi in ragione del loro concorso.

Senatore DI SAMBUY. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore DI SAMBUY. Io pregherei l'onorevole relatore di volermi spiegare il senso del n. 2 di questo articolo. In esso si legge:

« Essere composte interamente di soci operai, salvo i preposti alla direzione tecnica ed amministrativa, i quali potranno prestarsi gratuitamente, o con retribuzione principalmente fissa ». ecc.

Che cosa significhi qui l'avverbio « principalmente » confesso che non comprendo.

A me parrebbe opportuno togliere questa parola inutile.

Senatore PARENZO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PARENZO, *relatore*. L'Ufficio centrale non ha creduto di modificare la redazione di questo articolo.

Parmi però chiaro che l'altro ramo del Parlamento con la parola incriminata dall'onore-

vole Di Sambuy abbia voluto indicare, che il personale tecnico, il quale presta l'opera propria in queste cooperative pel buon andamento dei lavori, possa avere una retribuzione fissa, e ciò per evitare che, sotto forma di partecipazione agli utili, s'introducano nella cooperazione elementi che non siano elementi operai, e siano invece i principali interessati nell'opera.

Senatore DI SAMBUY. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore DI SAMBUY. Prendo atto che l'onorevole relatore ha detto: « parmi voglia indicare così ».

Se non si fossero introdotte nella legge altre modificazioni, comprenderei che per cambiare un avverbio non fosse conveniente rimandarla alla Camera dei deputati. Ma, poichè abbiamo fatto emendamenti di grande importanza, si potrebbe bene eliminare la parola « principalmente » che in questo caso non mi sembra abbia italianamente senso.

Senatore PARENZO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PARENZO, *relatore*. La parola « principalmente » qui sta per determinare il carattere del lucro che un elemento estraneo alla cooperazione può tuttavia percepire.

Il personale tecnico deve avere una retribuzione principalmente fissa; potrà anche avere qualche piccola quota di utili nell'esecuzione dei lavori, la cui determinazione però e la cui sorveglianza, finchè non acquisti limiti che sconvolgano il concetto della cooperazione, è rimessa a quella Commissione di vigilanza di cui all'art. 5.

Mi pare che sarebbe una limitazione troppo grave quella di stabilire, che questo personale, quante volte occorra che debba essere retribuito, non possa essere retribuito che con assegni fissi. Deve essere insomma un personale distinto dai cooperatori, deve avere la sua retribuzione principalmente fissa, ma non parmi si debba impedire che possa avere l'uno, il due, o il tre per cento sugli utili, secondo le consuetudini e secondo che riterrà quella Commissione di sorveglianza che è prevista all'articolo 5.

L'imporre a carico delle Società cooperative la sola retribuzione di stipendi che così pos-

sono riuscire piuttosto alti, il proibire che una parte della retribuzione sia rappresentata da una partecipazione negli utili, impedendo così che chi dirige ed amministra l'opera sia interessato a una maggiore vigilanza ad una migliore direzione, mi pare sarebbe troppo grave e sarebbe andar contro all'interesse stesso delle Società e del lavoro.

Io per queste ragioni pregherei l'onor. Di Sambuy di non insistere, e di contentarsi dei miglioramenti che la legge ha ricevuto colla introduzione di questo art. 3, per cui si cercò di impedire il sorgere di simulate cooperative.

Non è che non si possa emendare ciò che ha fatto la Camera, tanto più dopo che si sono emendate altre disposizioni, ma perchè il gusto degli emendamenti all'operato dell'altro ramo del Parlamento non deve eccedere i limiti di una necessità assoluta.

LUZZATTI, *ministro del Tesoro*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LUZZATTI, *ministro del Tesoro*. Lo ha già detto l'onorevole relatore, il carattere delle vere Società cooperative, il quale le distingue dalle spurie, è che i preposti, o funzionino gratuitamente, ovvero, se per necessità tecniche devono avere una retribuzione fissa, non sieno disinteressati interamente dai risultati tecnici, simpatizzino coll'impresa e vi si colleghino per questo filo cordiale della partecipazione ai profitti dell'azienda, il quale è un gran principio animatore e trasformatore dei contratti nelle industrie moderne.

Ecco perchè desidererei che, anche ammessa la necessità della retribuzione fissa, non fosse escluso, come ha indicato egregiamente l'onorevole Parenzo, l'altro principio della partecipazione agli utili. E in ciò credo che l'onorevole Di Sambuy vorrà consentire.

La questione è nella redazione, vale a dire di trovare una parola più esatta e allora si potrebbe dire: « in maggior parte ». Sul concetto siamo tutti d'accordo.

Senatore PARENZO, *relatore*. Possiamo cambiare per cambiare; ma il dire che l'espressione: « principalmente fissa » non sia italiana, a me pare inesatto.

PRESIDENTE. Veramente gli avverbi nelle leggi si dovrebbero adoperare assai di rado.

Si potrebbe dire: « o con retribuzione per la maggior parte fissa... »

LUZZATTI, *ministro del Tesoro*. Sta bene. Siamo d'accordo.

Senatore DI SAMBUY. Era preferibile la dizione: « la cui maggior parte sia fissa ». È lo stesso concetto, ma a me pare più chiaro.

PRESIDENTE. Dunque al n. 2 di questo articolo 3° si propone questo emendamento di pura forma: Invece di dire « principalmente », si dica: « la cui maggior parte fissa ».

Senatore PARENZO, *relatore*. Secondo me, così diventa più oscura la dizione: io direi « per la maggior parte », quantunque io ritenga che sia meglio il dire « principalmente ».

PRESIDENTE. Allora si dirà: « con retribuzione per la maggior parte fissa ». Rileggo dunque l'articolo 3 così emendato:

#### Art. 3.

Le Società cooperative di produzione e lavoro agli effetti della presente legge dovranno:

1° risultare legalmente costituite secondo le norme del Codice di commercio, e agli scopi della produzione e del lavoro;

2° essere composte interamente di soci operai, salvo i preposti alla direzione tecnica ed amministrativa i quali potranno prestarsi gratuitamente o con retribuzione per la maggior parte fissa nei casi ammessi dalla Commissione di vigilanza di cui all'art. 5;

3° ripartire i profitti fra coloro che concorsero a produrli, in ragione della loro cooperazione effettiva, dopo dedotta dagli utili netti la quota voluta dalla legge per la formazione della riserva non assegnando al capitale versato dai soci un dividendo superiore al 5 per cento;

4° eseguire direttamente la totalità o la massima parte dei lavori da esse assunti;

5° limitare gli operai ausiliari, quando se ne servano ad un numero non superiore a quello dei soci operai che effettivamente prendono parte al lavoro, e farli anche essi partecipi degli utili relativi in ragione del loro concorso.

Pongo ai voti il complesso dell'art. 3.

Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

(Approvato).

PRESIDENTE. Passeremo ora all' articolo 4°.

Senatore PARENZO, *relator e*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PARENZO, *relatore*. All'art. 4 l'Ufficio centrale propone la seguente redazione:

Art. 4.

Nel regolamento per l'attuazione della presente legge saranno dettate norme speciali per la direzione tecnica dei lavori, che lo Stato potrà esigere venga dalle Società assuntrici affidata a persone dell' arte, come pure pei modi dei pagamenti di acconto alle Società cooperative assuntrici di lavori, provviste o servizi, affinché sia resa possibile la procura ad esigere, la girata o cessione dei relativi mandati o buoni a favore o a garanzia speciale di Casse di risparmio, Banche popolari, Società anonime di credito, che le sovengono.

Gli atti di cessione e le procure ad esigere, saranno stesi su carta da bollo da cinquanta centesimi e registrati colla tassa fissa di una lira.

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito, l'Ufficio centrale propone una nuova redazione dell'articolo 4. Dichiaro aperta la discussione su questo articolo.

Senatore SAREDO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore SAREDO. In questo articolo 4° emendato ci sono delle locuzioni che mi sembra assolutamente non vadano.

Qui è detto: Nel regolamento per l'attuazione della presente legge: « saranno dettate norme, ecc. ». Ora quel « saranno dettate » non è frase giuridica, si dovrebbe dire: « saranno stabilite ».

Come pure dove è detto: « Lo Stato potrà esigere » proporrei si dicesse: « Lo Stato potrà richiedere ».

Senatore PARENZO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PARENZO, *relatore*. Dopo la discussione avvenuta, io proporrei che prima di venire alla votazione di quest'articolo, esso fosse rimandato all'Ufficio centrale, perchè possa ripresentarlo in una forma più completa, domani in principio di seduta.

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito, il relatore propone di rimandare all' Ufficio centrale per una nuova redazione l'art. 4.

Chi approva questa proposta è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 5.

Le Società cooperative che intendono fruire dei benefici della presente legge, devono essere iscritte nei registri della prefettura della provincia in cui hanno sede.

Una Commissione costituita di due persone nominate dalla Deputazione provinciale fra gli amministratori delle cooperative della provincia, di due funzionari pubblici nominati dal prefetto e presieduta dal medesimo o da chi ne fa le veci, verificherà se le Società iscritte o chiedenti la iscrizione abbiano i caratteri di cui al precedente art. 3, e invigilerà sul loro funzionamento per quanto ha rapporto alla conservazione di tali caratteri.

Contro le deliberazioni della predetta Commissione è ammesso il reclamo al ministro di agricoltura, industria e commercio che deciderà sentito il parere del Consiglio di Stato.

Senatore PARENZO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PARENZO, *relatore*. A proposito di questo articolo riferirò su una petizione comunicata all' Ufficio centrale, dopo che era già stata stampata la relazione.

È una petizione trasmessa dalla prefettura della provincia di Parma, con cui una Commissione d'inchiesta delle Società cooperative di produzione e lavoro della provincia stessa, essendosi occupata dello studio del progetto come era stato approvato dalla Camera, chiede che si cambi il modo di composizione della Commissione di cui si parla in questo articolo. Si vorrebbe cioè che detta Commissione fosse composta da un membro nominato dal prefetto che tutela gli interessi dello Stato, da due membri nominati dalla Deputazione provinciale a tutela degli altri enti morali della provincia che affidano lavori alle cooperative e di due membri nominati dalle stesse cooperative iscritte con le modalità da stabilirsi nel regolamento, ma

all'infuori degli amministratori e dei soci delle cooperative di produzione della provincia.

L'Ufficio centrale non ha potuto discutere questa petizione; ma passata la parola coi colleghi posso dire che non accetta queste modificazioni, anche per la difficoltà di trovare in ogni provincia i membri delle società cooperative nelle condizioni, nelle quali si vorrebbero chiamati a comporre la Commissione stessa.

L'Ufficio centrale mantiene quindi l'articolo come è proposto.

Senatore BONASI A. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore BONASI A. Avverto che farò una semplice osservazione sull'ultimo comma dell'art. 5 per pregare l'Ufficio centrale a voler consentire di ristabilire questo comma quale si legge nel disegno del Ministero.

La differenza sta in ciò che per questo articolo è istituita una Commissione, la quale ha l'incarico di verificare se le Società iscritte o chiedenti la iscrizione abbiano i caratteri di cui al precedente art. 3 per essere quindi annotate nel registro della Prefettura; e questa iscrizione dà poi loro titolo per potersi presentare a concorrere agli appalti.

Ora, con l'ultimo comma è stabilito che, contro le deliberazioni della Commissione, è ammesso reclamo al ministro di agricoltura, industria e commercio, e l'Ufficio centrale ha aggiunto, che « deciderà, sentito il parere del Consiglio di Stato ».

Ora io vorrei pregare l'Ufficio centrale di voler cancellare l'aggiunta e di ritornare al testo ministeriale, per una ragione che mi pare evidente.

Nessuno certamente potrà sospettare che in bocca mia, la proposta di ritornare al precedente disegno, suoni diffidenza verso il Consiglio di Stato: è solo amore di semplicità, ed il desiderio che si imprima maggiore celerità ad un procedimento, che molte volte ha carattere d'urgenza, che mi hanno mosso a presentarla.

Il prescrivere, che prima di emettere una decisione, il ministro senta il Consiglio di Stato, non aggiunge una garanzia, perchè a termini delle nostre leggi, il provvedimento del ministro è definitivo.

Ora, contro il provvedimento definitivo, se c'è qualcuno che abbia ragione di gravarsi,

può sporgere ricorso al Consiglio di Stato, in via contenziosa; e quindi, ha il mezzo sicuro per ottenere quella giustizia che per avventura gli fosse stata negata in primo grado.

Perciò, il domandare che in precedenza sia sentito il parere del Consiglio di Stato è una ruota di più che si aggiunge e che fa perdere necessariamente tempo, e tempo parecchio, mentre si tratta di una questione che può essere molto urgente, perchè la Società che domanda l'iscrizione, pendente la decisione, non è iscritta e non può presentarsi agli appalti, e viene quindi esposta al pericolo, nell'attesa, di perdere la opportunità di conseguire un'aggiudicazione, che per essa può rappresentare un grande interesse.

D'altronde v'è un'altra avvertenza che è necessario fare. Dopo la istituzione della quarta sezione del Consiglio di Stato è indispensabile che si riduca il più che sia possibile il numero dei casi nei quali s'imponga il preventivo parere del Consiglio stesso, e questo non solo per non moltiplicare atti inutili, ma perchè non si moltiplichino anche i casi di conflitti e contraddizioni fra le sezioni consultive e la quarta sezione che decide; conflitti e contraddizioni che non tornano certo a vantaggio, nè dell'autorità delle sezioni consultive, nè dell'autorità della sezione giudicante. Per questa ragione prego l'Ufficio centrale a voler consentire di ritornare alla dizione stabilita nel disegno di legge ministeriale.

Senatore PARENZO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore PARENZO, *relatore*. Non c'è nessuna difficoltà ad accettare la proposta del senatore Bonasi. Questa aggiunta era stata fatta dietro raccomandazione di alcuni Uffici per deferenza ai colleghi che l'avevano proposta. E, siccome appariva una maggior garanzia per la Società che avrebbero avuto così l'esame dei loro ricorsi fatto da un Consesso indipendente, si è perciò accettata la proposta aggiunta. Di fronte però alle osservazioni del collega Bonasi, io, a nome dell'Ufficio centrale, non ho difficoltà che si ritorni alla dizione dell'articolo quale era stata votata dall'altra Camera.

LUZZATTI, *ministro del Tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUZZATTI, *ministro del Tesoro*. Prego anch'io il Senato di ritornare alla dizione dell'articolo quale è stato votato dalla Camera, tanto più che se il ministro di agricoltura, a cui spetta il governo della cooperazione, è esitante, ha nel suo Ministero un Consiglio di previdenza e del lavoro, quale sezione del Consiglio del commercio, a cui può chiedere il parere senz'uopo di rivolgersi al Consiglio di Stato.

Associandomi interamente alle ragioni esposte dal senatore Bonasi, pregherei il Senato di mantenere l'articolo quale fu votato dall'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Il signor senatore Bonasi fa una proposta che è accettata dall'Ufficio centrale e naturalmente anche dal signor ministro, cioè di sostituire l'art. 5 del progetto dell'Ufficio centrale, con l'art. 5 del progetto ministeriale.

La differenza dei due articoli consiste in ciò che nell'ultimo comma ministeriale non si esige il parere del Consiglio di Stato, come si legge nell'ultimo comma del progetto modificato dall'Ufficio centrale.

Leggo l'art. 5 del progetto ministeriale.

#### Art. 5.

Le Società cooperative che intendono fruire dei benefici della presente legge, devono essere iscritte nei registri della prefettura della provincia in cui hanno sede.

Una Commissione costituita di due persone nominate dalla Deputazione provinciale fra gli amministratori delle cooperative della provincia, di due funzionari pubblici nominati dal prefetto e presieduta dal medesimo o da chi ne fa le veci, verificherà se le Società iscritte o chiedenti la iscrizione abbiano i caratteri di cui al precedente art. 3, e invigilerà sul loro funzionamento per quanto ha rapporto alla conservazione di tali caratteri.

Contro le deliberazioni della predetta Commissione è ammesso il reclamo al Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Nessuno chiedendo di parlare lo pongo ai voti.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

#### Art. 6.

Il Governo del Re, sentito il parere del Consiglio di Stato, modificherà il regolamento approvato con decreto reale del 23 agosto 1890; n. 7040 (serie 3ª), per metterne le disposizioni in armonia con la presente legge.

(Approvato).

#### Art. 7.

Sono abrogate le disposizioni contrarie alla presente legge.

(Approvato).

Rimane dunque sospeso l'art. 4, sul quale domani riferirà l'Ufficio centrale.

Il Senato deve ora deliberare sulla petizione relativa a questo progetto di legge, per la quale il relatore, a nome dell'Ufficio centrale, ha proposto l'ordine del giorno puro e semplice.

Chi approva questa proposta è pregato di alzarsi.

(Approvata).

#### Presentazione di un progetto di legge.

DE BERNARDIS, *sottosegretario di Stato al Tesoro*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DE BERNARDIS, *sottosegretario di Stato al Tesoro*. Ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge già approvato dalla Camera dei deputati per « Approvazione della spesa di lire 12,669 56 sul bilancio del Ministero dell'interno pel 1896-97 occorsa in seguito alla Conferenza internazionale di Venezia per i provvedimenti sanitari da adottarsi contro il pericolo d'invasione della peste bubonica, e imputazione al bilancio dell'entrata di una somma corrispondente come prodotto dalla vendita dei sieri ».

PRESIDENTE. Do atto al signor sottosegretario di Stato al Tesoro, della presentazione di questo progetto di legge, il quale, per ragioni di competenza, sarà trasmesso alla Commissione di finanze.

#### Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Prego i signori senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.



PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1897-98:

Votanti . . . . .	67
Favorevoli . . . . .	56
Contrari . . . . .	10
Astenuti . . . . .	1

(Il Senato approva).

Zona monumentale di Roma:

Votanti . . . . .	67
Favorevoli . . . . .	56
Contrari . . . . .	10
Astenuti . . . . .	1

(Il Senato approva).

PRESIDENTE. Domani seduta pubblica alle ore 15, col seguente ordine del giorno:

1. Discussione del disegno di legge:

Avanzamento nei Corpi militari della regia marina (N. 35 - *Seguito*).

2. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Spese straordinarie da iscriversi nel bilancio del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1897-98 (N. 90);

Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1897-98 (N. 86).

3. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Istituzione del riscontro effettivo sui magazzini e depositi di materie e di merci di proprietà dello Stato (N. 91 - *urgenza*);

Leva militare marittima sui nati nel 1877 (N. 93);

Impiego di somme destinate ai danneggiati dal terremoto in Calabria (N. 89);

Approvazione di maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1896-97 (N. 76);

Riordinamento dei servizi di pubblica sicurezza nella capitale del Regno (N. 79);

Approvazione di maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1896-97 (n. 88).

Sistemazione del palazzo del Ministero di agricoltura, industria e commercio all'angolo fra le vie del Tritone e della Stamperia (N. 87).

La seduta è sciolta (ore 17 e 30).